



**ALLEGATO 3**

**Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna/trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario come sotto riportati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**Identificazione dell'intermediario**

- a) BANCA POPOLARE DEL CASSINATE iscritta dal 01/02/2007 alla Sez. D con il n° 000027000 del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 D. Lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario;
- b) Sede Legale: Piazza Armando Diaz 14, Cassino (FR) 03043;
- c) Recapito telefonico: 07763171; indirizzo internet: <http://bancapopolaredelcassinate.it>; indirizzo di posta elettronica: [ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it), [info@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:info@bancapopolaredelcassinate.it), [segreteria generale@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:segreteria generale@bancapopolaredelcassinate.it); indirizzo di posta elettronica certificata: [bancapopolaredelcassinate@pec.it](mailto:bancapopolaredelcassinate@pec.it);
- d) Sito internet attraverso cui avviene la promozione di contratti di assicurazione: <http://bancapopolaredelcassinate.it>;
- e) Competente a vigilare sull'attività di distribuzione è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

**Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione**

a) La Banca agisce in forza di accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con Assicura Agenzia S.r.l., (l'Agenzia), società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, con sede legale in Via Verzegnis, 15 - 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02036440226, iscritta alla sezione A del RUI ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private (cd. CAP), intermediaria mandataria dell'Impresa di assicurazione ASSIMOCO S.p.A, con sede legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini n. 7 - 20141 Milano (MI), di cui distribuisce i prodotti. Nell'ambito di tale collaborazione, la Banca svolge il ruolo di intermediario proponente, avendo il contatto con il cliente per la stipula e gestione del contratto di polizza, mentre l'Agenzia svolge il ruolo di intermediario emittente avendo il contatto con la Compagnia in virtù di specifico mandato agenziale. In particolare, l'Agenzia, in forza del citato accordo di collaborazione e di apposito mandato conferito dall'Impresa di assicurazione di cui sopra, svolge nei confronti della Banca attività di assistenza commerciale, verifica del quietanzamento, incasso premi e gestione dei sinistri.

b) La Banca ha stipulato con:

- CNP Vita Assicura S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arbe 49, Codice Fiscale/Partita IVA n. 09269930153, Tel. 02.52850014, 800114433, Pec: [reclami\\_cnpvita\\_assicura@legalmail.it](mailto:reclami_cnpvita_assicura@legalmail.it), [reclami\\_cnpvita\\_assicura@gruppcnp.it](mailto:reclami_cnpvita_assicura@gruppcnp.it). Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A., Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989), Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081, [www.gruppcnp.it](http://www.gruppcnp.it), un accordo distributivo con mandato congiunto per la distribuzione dei prodotti assicurativi da quest'ultima realizzati e tempo per tempo inseriti nel catalogo prodotti della Banca.
- ASFALIA PRIME BROKER S.r.l un accordo di collaborazione orizzontale.

I seguenti contratti – AXA FRANCE VIE S.A. - PROTEZIONE MUTUI IMPRESE “KEY-MAN” e ARAG SE - TUTELA LEGALE COMPOSITE – sono proposti da BANCA POPOLARE DEL CASSINATE in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con l'intermediario emittente ASFALIA PRIME BROKER S.R.L., avente sede in Saronno (VA) Piazza De Gasperi, 12/16 PIVA 03096010123, iscritto alla Sezione B del RUI al numero B000311562, email: [info@apbbroker.it](mailto:info@apbbroker.it), pec: [apbbroker@legalmail.it](mailto:apbbroker@legalmail.it) Si precisa che nell'ambito dell'accordo di collaborazione orizzontale:

- l'Intermediario Proponente è BANCA POPOLARE DEL CASSINATE che intrattiene il rapporto con il Cliente; - l'intermediario Emittente è ASFALIA PRIME BROKER S.R.L. che intrattiene il rapporto diretto con l'impresa di assicurazioni e opera in qualità di collocatore del rischio presso quest'ultima.

c) La Banca ha stipulato accordo di collaborazione con: GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia della società portoghese a socio unico GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. con sede legale in Lisbona, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n° 75 - 11° piano, numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Lisbona e codice fiscale 503024856, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato. Sede secondaria in Italia presso Via Benigno Crespi 17, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969, PEC: [gamalife.reclami@pec.it](mailto:gamalife.reclami@pec.it), [gamalife@pec.it](mailto:gamalife@pec.it). Sito ufficiale: [www.gamalife.it](http://www.gamalife.it).

L'Intermediario dichiara:

- a) di non essere detentore di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione di cui offre il prodotto;
- b) che le Imprese di assicurazione o le Imprese controllanti le Imprese di assicurazione stesse, di cui sono offerti i prodotti, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.



#### **Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che:

- a) non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del medesimo contraente;
- b) non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 – ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private;
- c) non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più Imprese;
- d) distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. L'elenco delle Imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari può essere visualizzato sul sito dell'intermediario <http://bancapopolaredelcassinate.it>. In ogni caso il contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco.

#### **Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni**

- a) Gli intermediari di cui alla sezione II percepiscono complessivamente, a titolo di remunerazione per la propria attività, una commissione calcolata in percentuale sul premio assicurativo versato dal cliente che non costituisce aumento di premio per il cliente stesso.

#### **Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi**

Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara:

- a) I premi pagati dal cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa;
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: - addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD); - bonifico bancario che abbia quale beneficiario l'Impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità.

#### **Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto reclamo alla Banca o all'impresa di Assicurazione preponente. Per quanto riguarda la Banca, che tratterà i reclami relativi al collocamento dei prodotti, il reclamo va inoltrato per iscritto a: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE, Ufficio Reclami, sede Cassino, Piazza Armando Diaz 14; e-mail [ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it); pec [bancapopolaredelcassinate@pec.it](mailto:bancapopolaredelcassinate@pec.it);  
Per l'inoltro dei reclami all'Impresa preponente si rinvia al DIP aggiuntivo circa le modalità di presentazione ed i recapiti.

Il contraente ha la possibilità, inoltre, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, anche a mezzo pec [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) o fax 06.42133206, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- b) Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

#### **Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Il diritto è riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi ed attribuisce la facoltà di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, c. 1, L. 193/2023, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, il contraente può richiedere la cancellazione di tali dati entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico. Per ogni altra informazione si rinvia al DIP aggiuntivo.

- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.